

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 36/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 maggio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge n. 210 in data 17 maggio 1985 con la quale la Ferrovie dello Stato S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi della S.p.A. suddetta, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della S.p.A. per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della Ferrovie dello Stato S.p.A. l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della S.p.A. stessa.

L'ESTENSORE

F.to: Vittorio Lomazzi

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 29 maggio 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

S O M M A R I O

1. - Il controllo della Corte dei conti sulla Società	Pag.	13
2. - Gli organi	»	13
3. - La Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante il Piano di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato S.p.A.	»	18
4. - Il Piano d'impresa 1997-2000	»	20
5. - La ristrutturazione del Progetto Alta Velocità	»	21
6. - Contenzioso fiscale in materia di I.V.A. e Imposta patrimoniale .	»	26
7. - Gli arbitrati	»	29
8. - Poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione	»	32
9. - Il personale	»	35
9.1. - Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente	»	35
9.2. - I contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti .	»	36
9.3. - Consistenza del personale	»	38
9.4. - Il costo del lavoro	»	39
9.5. - Assunzione dall'esterno di personale dirigente	»	42

10. — L'attività e i risultati delle gestioni	Pag.	45
10.1. — L'esercizio 1995	»	45
10.1.1. — Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 1995	»	49
10.2. — L'esercizio 1996	»	49
10.2.1. — Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 1996	»	53
10.2.2. — Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 1996	»	54
10.2.3. — Indagini giudiziarie in corso	»	55
11. — I bilanci di esercizio	»	55
11.1. — I conti economici degli esercizi 1995 e 1996	»	55
11.2. — Gli stati patrimoniali degli esercizi 1995 e 1996	»	62
11.3. — Il bilancio consolidato dell'esercizio 1995	»	72
11.4. — Il bilancio consolidato dell'esercizio 1996.....	»	74
12. — Considerazioni finali	»	76

1. Il controllo della Corte dei conti sulla Società.

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli esercizi dal 1991 e 1994 (cfr. Atti parlamentari, Senato della Repubblica, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 12) ai sensi dell'art. 19 della legge 17 maggio 1985, n. 210, secondo il quale il controllo continuativo sulla gestione dell'Ente, ora Società per azioni, è esercitato con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed ha per oggetto l'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nei singoli esercizi esaminati.

In detta relazione la Corte dei conti ritenne di sottolineare la minore idoneità del controllo previsto dall'art. 2 della predetta legge, finora esercitato, rispetto a quello più penetrante e continuo di cui all'art. 12, che si caratterizza per l'assistenza del magistrato delegato dalla Sezione alle riunioni degli Organi di amministrazione e di revisione della Società, al fine di poter più efficacemente svolgere le necessarie attività istruttorie per l'eventuale sottoposizione alla competente Sezione delle questioni di rilievo e per riferire al Parlamento sul risultato del controllo esercitato sulla gestione. Né appare più di ostacolo il formale riferimento alla natura pubblica dell'ente sottoposto al controllo della Corte operato dall'art. 12 della richiamata legge n. 259/1958, avendo la Corte costituzionale chiarito nella sentenza del 23 dicembre 1993, n. 466, che gli enti trasformati in società per azioni, anche alla luce degli indirizzi emersi in sede di normazione comunitaria, vanno ricompresi nella nozione sostanziale di "impresa pubblica", e sono assoggettati ad una sorta di "diritto speciale" che viene a specificarsi attraverso la previsione di norme particolari, differenziate da quelle proprie del regime tipico delle società per azioni, sia in tema di determinazione del capitale sociale, sia in tema di esercizio dei diritti dell'azionista, sia, infine, in tema di patti sociali, poteri speciali, clausole di gradimento, modifiche statutarie, ecc.

2. Gli organi.

Organi della Società sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Presidente, l'Amministratore delegato, il Consiglio generale ed il Collegio sindacale.

L'Assemblea sociale, in seduta ordinaria, è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato e delibera su tutte le materie che per legge sono di sua competenza (art. 2364 c.c.). In seduta straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia

fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati (art. 2365 c.c.).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea ordinaria; essi durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e, su sua proposta, un Segretario; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede. Il Consiglio, che è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, delega le proprie competenze ad uno dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 c.c.. L'Amministratore delegato può conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore delegato, disgiuntamente. Il Presidente, inoltre, presiede l'assemblea degli azionisti, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione delle deliberazioni.

Il Consiglio generale è un organo permanente della Società, con compiti consultivi ai fini dell'elaborazione delle strategie generali per il miglior conseguimento degli scopi sociali. Esso è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione che lo presiede, dall'Amministratore delegato, da quattro membri designati dal Ministro dei trasporti, da quattro membri designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e da quattro membri designati dal Consiglio di amministrazione. L'incarico ha durata triennale ed è a titolo onorifico.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando il Consiglio di amministrazione della Società chiedi un parere. Su detti pareri delibera a maggioranza con effetti non vincolanti e meramente consultivi.

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. Il Presidente del Collegio e uno dei Sindaci supplenti devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili; il loro compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. E' in ogni caso riservata allo Stato la facoltà di nominare il Presidente del Collegio sindacale a norma degli articoli 2458, 2459 e 2460 del Codice civile.

L'Assemblea ordinaria del 5 gennaio 1996, nel confermare in cinque il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, ha proceduto alla nomina, per il triennio 1996-1998, dei Consiglieri di amministrazione, del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del suo Presidente. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi a seguire, ha proceduto alla nomina dell'Amministratore delegato, confermando al medesimo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di cui alla precedente delibera del 7 luglio 1993.

Nella successiva Assemblea del 23 aprile 1996, sono stati determinati i compensi da attribuire agli Organi sociali, a decorrere dal 5 gennaio 1996, nelle seguenti misure:

– Consigliere di amministrazione	£ 80.000.000
– Presidente	£ 200.000.000
– Amministratore delegato	£ 400.000.000
– Presidente del Collegio sindacale	£ 80.000.000
– Sindaco effettivo	£ 60.000.000
– Sindaco supplente	£ 5.000.000
– Gettone di presenza	£ 300.000

I compensi da corrispondere al Presidente e all'Amministratore delegato si aggiungono a quelli spettanti ai medesimi, quali Consiglieri di amministrazione.

Nella medesima seduta, L'Assemblea sociale ha adottato una statuizione "interpretativa" della precedente delibera assembleare del 31 marzo 1993, con la quale erano stati fissati gli emolumenti spettanti agli Amministratori con effetto dal 23 dicembre 1992, data di primo insediamento degli Organi sociali. Ha pertanto determinato, a conferma di quanto deciso nella predetta riunione, "che i compensi attribuiti al Presidente e all'Amministratore delegato si aggiungono agli emolumenti spettanti ai medesimi, quali Consiglieri di amministrazione, dando mandato al Segretario del Consiglio di amministrazione di provvedere alle necessarie regolarizzazioni a far data dal 23 dicembre 1992".

Nella seduta del 27 settembre 1996, il Consiglio di amministrazione, nel prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione presentate dall'Amministratore delegato coinvolto in una indagine penale, ha provveduto alla reintegrazione del Collegio con la cooptazione dell' Ing. Giancarlo Cimoli.

Nella successiva seduta del 3 ottobre 1996, il medesimo Consiglio ha assunto le seguenti determinazioni (con l'astensione dell'interessato):

1. assumere l'Ing. Giancarlo Cimoli in qualità di Dirigente delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
2. conferire delega al Presidente per definire il trattamento economico del predetto, tenendo conto degli elementi delineati dal Presidente stesso;

3. nominare quale Amministratore delegato l'Ing. Giancarlo Cimoli.

L'Assemblea sociale, nella seduta del 28 gennaio 1997, prendendo atto delle vicende riguardanti la gestione della Società, ha ricostituito il Consiglio di amministrazione elevando a nove il numero dei suoi componenti.

In relazione all'attribuzione con effetto retroattivo degli emolumenti fissati per i Consiglieri al Presidente e all'Amministratore delegato, la Corte dei conti rammenta il disposto dell'art. 2389, secondo comma, del c.c. il quale stabilisce che "la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale".

Nella deliberazione assembleare del 31 marzo 1993 fu previsto per le due cariche un compenso differenziato e notevolmente superiore rispetto a quello attribuito ai Consiglieri e, poiché la norma citata deve ritenersi ben nota all'Assemblea, la deliberazione adottata non può che far ritenere ricompreso nel maggior importo attribuito ai Consiglieri gravati di particolari incarichi anche il minor emolumento riservato ai Consiglieri senza incarico.

D'altra parte occorre rilevare che la suddetta statuizione non è stata adottata dal Consiglio di amministrazione, stante la precedente delibera assembleare ed è, quindi, stata portata all'esame dell'Assemblea, che non ha attribuito ai Consiglieri con particolari cariche il compenso aggiuntivo previsto dalla suindicata disposizione, ma quello riservato ai Consiglieri che dovrebbe invece ritenersi ricompreso in quello superiore originariamente riconosciuto.

Al riguardo, la Corte dei conti deve rilevare l'insolita procedura seguita per l'attribuzione dei predetti emolumenti al Presidente e all'Amministratore delegato per la parte relativa alla retrodatazione degli effetti della cennata delibera.

Altra questione sulla quale occorre fermare l'attenzione è quella relativa all'assunzione dell'Amministratore delegato come Dirigente della Società.

In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione del 3 ottobre 1996, il Presidente della Società ha stipulato, sotto la medesima data, con il Consigliere Cimoli un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che prevede l'attribuzione di una retribuzione annua lorda di £ 600.000.000 oltre ad un importo da corrispondere annualmente, a titolo di premio per risultati, non superiore al 30% della predetta retribuzione. Il trattamento economico così attribuito è comprensivo degli emolumenti e dei compensi previsti per le